

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del Registro - Data: 03-06-2025

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN FIBRA OTTICA NELLE AREE ITALIA A 1 GIGA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di giugno alle ore 18:00 si è riunita in modalità telematica, ai sensi dell'apposito regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04/08/2022, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimiliano Calcagni	Sindaco	Presente
Ottavio Atripaldi	Vice Sindaco	Presente in
_		videoconferenza
Luisa Carbone	Assessore	Presente
Ivan Colantonio	Assessore	Presente in
		videoconferenza
Manuela Bianchini	Assessore	Presente

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il **Segretario Generale Dott. Marco Moreschini**.

Il Sig. Massimiliano Calcagni, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che in data 24 maggio 2022 Open Fiber Srl è risultata aggiudicataria della seguente gara: Bando per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultra-larga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload ("Piano Italia 1 Giga" gestito da Infratel);

che il predetto Piano è finanziato con fondi del PNRR e sarà attuato in conformità alle disposizioni della normativa euro unitaria, nazionale e regionale di riferimento con particolare riguardo al Regolamento UE 2021/241 e alla Decisione di aiuto SA.63170 (2021/N) della Commissione Europea recante approvazione del Piano Italia 1 Giga;

che La Società Open Fiber Srl è risultata aggiudicataria del Lotto 2 Puglia, del Lotto 6 Toscana, del Lotto 7 Lazio, del Lotto 8 Sicilia, del Lotto 9 Emilia-Romagna, del Lotto 10 Campania, del Lotto 12 Friuli-Venezia Giulia e Veneto, del Lotto 13 Lombardia;

TENUTO CONTO

che il Comune di Rocca di Papa rientra nel piano di intervento del Piano Italia 1 Giga;

CONSIDERATO

che la Società Open Fiber Srl ha individuato infrastrutture esistenti di titolarità comunale da integrare nella rete in corso di realizzazione ed in data 25.05.2024 con prot. 14038 ha formulato richiesta di poter utilizzare le tratte disponibili per le finalità del Piano Italia 1 Giga; **che** l'Amministrazione, esaminata la richiesta, ha acconsentito a dare la disponibilità di tali infrastrutture per il loro riutilizzo in accordo alle finalità del Piano Italia 1 Giga;

che l'utilizzo di qualsiasi infrastruttura comunale dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'Area LL.PP. prima dell'inizio dei lavori, considerando la specificità di ogni sito individuato e riportato nell'elenco allegato all'istanza;

RITENUTO opportuno procedere con la stipula di una concessione in uso di infrastrutture di posa nel comune di Rocca di Papa per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche in fibra ottica nelle aree Italia a 1 giga contenente le prescrizioni tecnico - amministrative concordate tra le parti per la realizzazione di quanto in oggetto;

CONSIDERATO che il testo dello schema dell'atto di concessione è integralmente riportato in allegato al presente atto;

DATO ATTO che dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell'Ente trattandosi di approvazione di schema di convenzione fra le parti;

VISTO che il presente deliberato rientra nella competenza della Giunta, non essendo compreso tra gli atti fondamentali attribuiti al Consiglio dall'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 03-06-2025

VISTO lo Statuto ed il Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché, il Regolamento di contabilità comunale;

ACQUISITI i pareri richiesti dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 riguardante "Codice dei Contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Per quanto meglio esposto in narrativa, che qui deve intendersi integralmente richiamato, nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 co. 1 della L. 241/90:

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) DI APPROVARE la concessione in uso di infrastrutture di posa nel Comune di Rocca di Papa per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche in fibra ottica nelle aree Italia a 1 giga da stipulare con la società Open Fiber S.p.A.;
- **3) DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Rocca di Papa per la stipula dell'atto di concessione allegato al presente atto;

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 stante l'urgenza di dare adempimento agli atti consequenziali

CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN FIBRA OTTICA NELLE AREE ITALIA A 1 GIGA

L'anno duemilaeventicinque (2025) il giornovalersi ad ogni effetto di legge, tra:	con la presente scrittura privata a
Comune di Rocca di Papa (di seguito anche "Il Conced dal, domiciliato per la carica presso la	,
e Open Fiber S.p.A. (di seguito anche "Il Concessiona	ario" o "OF"), società a socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Largo Guido Donegani 2 – 20121 Milano e con sede	r Holdings S.p.A., con sede legale in
Roma, partita IVA 09320630966, n. REA MI – 20831 nella sua qualità di [●] della medesima società munito/a	
(le Parti)	

PREMESSO CHE

- 1. in data 24 maggio 2022 Open Fiber è risultata aggiudicataria della seguente gara: Bando per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultra-larga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload ("Piano Italia 1 Giga" gestito da Infratel);
- 2. il predetto Piano è finanziato con fondi del PNRR e sarà attuato in conformità alle disposizioni della normativa euro unitaria, nazionale e regionale di riferimento con particolare riguardo al Regolamento UE 2021/241 e alla Decisione di aiuto SA.63170 (2021/N) della Commissione Europea recante approvazione del Piano Italia 1 Giga;
- 3. in particolare, Open Fiber è risultata aggiudicataria del Lotto 2 Puglia, del Lotto 6 Toscana, del Lotto 7 Lazio, del Lotto 8 Sicilia, del Lotto 9 Emilia-Romagna, del Lotto 10 Campania, del Lotto 12 Friuli-Venezia Giulia e Veneto, del Lotto 13 Lombardia;
- 4. l'attuazione del Piano Italia 1 Giga indicato ai par. precedente si concluderà entro il 30 giugno 2026;
- 5. in base alle regole della gara sopra citata, Open Fiber è tenuta ad offrire accesso *wholesale* a tempo indeterminato per quanto concerne le infrastrutture passive e per un periodo di 10 anni per quanto concerne le infrastrutture attive;
- 6. il Comune di Rocca di Papa rientra nel piano di intervento del Piano Italia 1 Giga;
- 7. OpEn Fiber S.p.A. ("OF") è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di telecomunicazioni a banda ultra-larga ed è titolare di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica *ex* art. 25, D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i.;
- 8. il Concessionario, al fine di minimizzare gli interventi di nuova realizzazione nell'ambito del Piano Italia 1 Giga, è tenuto ad individuare ed acquisire nella progettazione della rete le infrastrutture di posa esistenti nell'area di intervento, disponibili per il riutilizzo;
- 9. l'art. 49 D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. stabilisce che "Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie";
- 10. ai sensi dell'art. 54 D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri,

- canoni o altro contributo che non siano stabiliti per legge (fatta salva la sola applicazione delle ipotesi espressamente previste al comma 2 del medesimo articolo, come interpretato dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33/2016);
- 11. OF ha individuato infrastrutture esistenti di titolarità comunale da integrare nella rete in corso di realizzazione e ha formulato richiesta di poter utilizzare le tratte disponibili per le finalità del Piano Italia 1 Giga;
- 12. il Comune, esaminata la richiesta, ha acconsentito a dare la disponibilità di tali infrastrutture per il loro riutilizzo in accordo alle finalità del Piano Italia 1 Giga;
- 13. OF intende, pertanto, acquisire la disponibilità delle suddette infrastrutture e i relativi diritti d'uso con uso esclusivo delle porzioni di infrastruttura (minitubi) concesse con la presente Convenzione per l'installazione ed esercizio della rete in corso di realizzazione nell'ambito del Piano Italia 1 Giga.

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.2 – DEFINIZIONI

Nella presente Convenzione, salvo quanto diversamente indicato, i termini qui di seguito riportati avranno il seguente significato:

- a) *Apparato di Trasmissione*: qualsiasi apparato, apparecchiatura o risorsa di proprietà o nella disponibilità del Concessionario, che consenta la trasmissione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni.
- b) Cavi Ottici: cavi contenenti fibre ottiche.
- c) *Cavidotti*: i cavidotti costituiti da tubi idonei alla posa di Cavi Ottici e/o modificabili in tubi idonei alla posa di cavi ottici.
- d) Condotto: una quota dell'Infrastruttura costituita da un tubo presente nei Cavidotti.
- e) *Condotto di Manovra*: un Condotto dell'Infrastruttura dedicato all'utilizzo temporaneo da parte di tutti gli operatori che hanno diritto ad utilizzare l'Infrastruttura medesima. Tale Condotto viene utilizzato per consentire interventi di manutenzione sul Cavo in Fibra Ottica presente nel Condotto concesso in uso.
- f) Fibre Ottiche: le coppie di fibre scure che saranno posate nei cavi ottici all'interno dei condotti.
- g) Giorni: giorni solari, se non diversamente specificato.
- h) *Infrastruttura*: l'infrastruttura idonea alla posa di cavi in fibra ottica o altri elementi di rete da parte di OF (es. cavidotti, cunicoli, canalizzazioni, intercapedini, spazi disponibili nei sistemi di trasporto pubblico in sede propria, canali coperti e scoperti, sottopassi e i sovrappassi e, in genere, ogni altra struttura/infrastruttura di proprietà del Comune), allo specifico fine di perseguire lo sviluppo della rete a Banda Ultra Larga nell'ambito del Piano Italia 1 Giga e di altre infrastrutture per la digitalizzazione del paese.
- i) *Pozzetti*: i pozzetti o le camerette di transito o di giunzione installati lungo l'Infrastruttura all'interno dei quali transita il cavo a fibre ottiche, ed altri cavi relativi ad impianti comunali.
- j) Punti Terminali del tracciato: le estremità di ciascun tracciato dei Condotti.

ART. 3 – OGGETTO

1. Il Concedente, in qualità di soggetto che ha la piena disponibilità dell'infrastruttura, concede in uso e senza oneri per il Concessionario le porzioni di Infrastruttura di

titolarità del comune esistenti sul territorio e disponibili - per lo sviluppo della rete a Banda Ultra Larga nell'ambito del Piano Italia 1 Giga e di altre infrastrutture per la digitalizzazione del paese - allo specifico scopo di posare al loro interno minitubi/cavi ottici della rete nonché (successivamente) esercire e manutenere le stesse, con le modalità ed obblighi di seguito specificati.

- 2. La messa a disposizione delle porzioni di Infrastruttura disponibili per un riutilizzo è accordata in via immediata con la sottoscrizione della presente Convenzione.
- 3. L'esecuzione dei lavori di posa e ogni altro intervento da effettuarsi sulle porzioni di Infrastruttura per le esigenze del piano verrà effettuata, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, dal Concessionario mediante imprese da esso selezionate e/o soggetti incaricati allo scopo.

ART. 4 – DURATA

- 1. La Concessione ha durata di 20 (venti) anni, corrispondenti con l'anno solare, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
- 2. Il Concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al Concedente mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 5 – PROPRIETA'

- 1. Il Concedente dichiara di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità giuridica dell'Infrastruttura, oltre ad essere in possesso e di mantenere, per tutta la durata della Convenzione, ogni necessario e utile titolo autorizzativo/nulla osta/permesso, comunque denominato, previsto dalla vigente normativa con riferimento ai beni oggetto di concessione.
- 2. Il Concedente riconosce che la rete in fibra ottica realizzata da OF sarà di proprietà di OF

ART. 6 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA

- 1. Il Concedente potrà modificare, sospendere o esigere la restituzione della porzione di Infrastruttura concessa, con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza o per modifiche normative che risultino in contrasto con la concessione rilasciata (p.e. separazione reti o divisione interessi pubblici/privati).
- 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si impegna ad individuare ulteriori infrastrutture esistenti/in corso di realizzazione idonee al riutilizzo, al fine di consentire la continuità dell'infrastruttura per le finalità del piano e dei servizi erogati dal Concessionario.

ART. 7 – DECADENZA

- 1. Il Concessionario decade dal diritto di occupare le porzioni di Infrastruttura in concessione nei casi di:
 - I. mancato rispetto delle condizioni ed obblighi imposti con il presente atto di concessione
 - II. uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si servirà del bene in concessione con la dovuta diligenza per le finalità del Piano Italia 1 Giga e per la digitalizzazione del paese.

- 2. Il Concessionario si obbliga, a proprie cura e spese, ad attrezzare le porzioni di Infrastruttura concessa, con idonei minitubi/cavi in fibra ottica volti alla fornitura dei servizi erogati.
- 3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari per l'attrezzamento delle infrastrutture di cui al comma precedente, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.
- 4. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, in fase di *as built*, le porzioni di Infrastruttura effettivamente acquisite ed utilizzate per l'installazione e l'esercizio della rete, tra quelle rese disponibili dal Concedente secondo quanto disposto al successivo art. 9. Il Concessionario renderà disponibili i minitubi/le fibre ottiche da esso posati all'interno delle porzioni di Infrastruttura fornite in concessione a uno o più operatori terzi, previa domanda degli stessi, garantendo un effettivo accesso all'ingrosso alla rete.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCEDENTE

- 1. Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario avrà la facoltà di installare e connettere alle Fibre Ottiche Apparati di Trasmissione e potrà, pertanto, utilizzare dette fibre, non solo per implementare servizi ad uso proprio, ma anche servizi destinati a terzi, ivi compreso l'affitto di capacità trasmissiva. Il Concessionario potrà, inoltre, collegarsi ai Cavi Ottici posati nei Condotti, al fine di effettuare derivazioni verso o da altri Cavi Ottici che sono nella sua disponibilità.
- 2. Qualora i pozzetti dell'infrastruttura non siano tecnicamente utilizzabili per alloggiare scorte o giunti, il Concessionario potrà intercettare il cavidotto e realizzare nuovi pozzetti, previo consenso del Concedente.
- 3. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza o per modifiche normative che risultino in contrasto con la concessione (p.e. separazione reti o divisione interessi pubblici / privati), il Comune di Rocca di Papa non fosse più in grado di garantire al Concessionario l'accesso e l'uso dei Condotti e si rendesse necessario lo spostamento dei Cavi Ottici e Fibre Ottiche posate dal Concessionario nei Condotti stessi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. - il Concedente stesso dovrà darne notizia al Concessionario con un preavviso di almeno 6 mesi e dovrà collaborare con il Concessionario per l'individuazione di una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente, con oneri di spostamento a carico del concedente medesimo nelle fattispecie riportate nel citato art. 54. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende una nuova Infrastruttura di posa che mantenga inalterati i Punti Terminali del tracciato. Qualora, a seguito dello spostamento, non fossero disponibili infrastrutture esistenti di proprietà del Concedente, atte ad ospitare i Cavi e le Fibre Ottiche nell'ambito della presente Convenzione in grado di garantire una soluzione tecnica alternativa, il Concedente stesso si impegna a garantire quanto al successivo punto 4.
- 4. Il Concedente collabora con il Concessionario per l'ulteriore sviluppo dell'Infrastruttura attraverso la semplificazione delle procedure amministrative volte al rilascio delle autorizzazioni necessarie. Il Concedente autorizza fin da ora il Concessionario, per l'ulteriore sviluppo della rete sul territorio, ad intercettare e/o integrare e/o modificare le porzioni di Infrastruttura in concessione. Tale attività quali, ad esempio, posa di un nuovo pozzetto di derivazione su un percorso già esistente ovvero allaccio di un nuovo percorso ad un pozzetto esistente dovranno, essere effettuate secondo il principio di conservazione del bene in concessione e dovranno essere autorizzate, di volta in volta. Le modifiche richieste al bene in concessione s'intenderanno approvate dal Concedente all'atto del rilascio

- dell'autorizzazione di scavo ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. o di esecuzione del lavoro.
- 5. Il Concedente si riserva il diritto di utilizzare in modi e per scopi diversi la parte delle tubazioni non occupata dagli impianti e dalle infrastrutture del Concessionario, con obbligo gravante sul Concedente di non recare danno alcuno alle opere e alle infrastrutture del Concessionario. Il diverso utilizzo di cui al presente capoverso dovrà comunque essere compatibile con lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, restando in capo al Concedente l'obbligo di risarcire il Concessionario di qualsivoglia danneggiamento dovesse derivare agli impianti e alle infrastrutture dello stesso a causa del diverso utilizzo di cui trattasi, operato dal Concedente.
- 6. Il Concedente è responsabile, per tutta la durata della concessione, della conservazione dei diritti di passaggio necessari alla posa, al godimento e al mantenimento delle porzioni di Infrastruttura messe a disposizione e s'impegna a corrispondere ogni eventuale onere dovuto a tal fine ai titolari dei diritti di passaggio medesimi.
- 7. Il Concedente si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 a partire dall'impegno a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema UE con una appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU" come indicato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 14.10.2021 nonché a dare indicazione che l'intervento è finanziato nell'ambito della Missione 1 Componente 2 Investimento 3 "Reti ultraveloci del PNRR finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU". OF si riserva di fornire ulteriori indicazioni ai fini dell'attuazione degli obblighi di informazione e pubblicità tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti da Infratel.
- 8. Il Concedente si impegna a consentire e favorire lo svolgimento delle attività di verifica tecnico-amministrativa, svolte da OF e/o da Infratel e altri soggetti preposti nell'ambito del Piano Italia a 1 giga, che saranno effettuate in corso d'opera nonché consentire l'esecuzione dei controlli in qualsiasi momento anche mediante ispezioni e sopralluoghi da parte dei funzionari comunitari, statali, regionali preposti, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi;
- 9. Il Concedente si impegna a garantire l'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo (Do No Significant Harm DNSH) a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2020/7852 in conformità all'art. 17 del medesimo Regolamento e nel rispetto della disciplina del PNRR e del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021). OF si riserva di fornire ulteriori indicazioni ai fini dell'applicazione del principio DNSH da parte del Cedente e delle relative attività di verifica tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti da Infratel.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il Concessionario dichiara di avere preso visione del bene in concessione e lo ritiene idoneo all'uso richiesto obbligandosi a restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali modifiche apportate a seguito dell'estensione della rete.
- 2. Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni cagionati e ad esso imputabili.

ART. 11 – CESSIONE E SUBCONCESSIONE

- 1. Il bene, oggetto della presente Convenzione e dettagliato nella comunicazione a cura del Concessionario di cui all'art.8, viene dato al Concessionario per le finalità della presente Convenzione.
- 2. Nessuna delle Parti potrà cedere la presente Convenzione senza previo consenso scritto dell'altra Parte, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
 - fusione e scissione
 - cessione della Convenzione a Società controllata o controllante, così definita ai sensi dell'art. 2359 co. 1 c.c., a condizione che il/la cessionario/a sia in possesso di tutti i requisiti e i titoli autorizzativi necessari a garantire il mantenimento di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione.

ART. 12 – MANUTENZIONE

- Eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o ampliamento degli impianti del Concedente che coinvolgono pozzetti e cavidotti interessati dai cavi ottici di cui alla presente convenzione verranno effettuati dal Concedente con la collaborazione del Concessionario, il quale si impegna fin da ora ad eseguire tutti gli interventi necessari sul proprio cavo al fine di garantire l'esecuzione delle opere senza nessun addebito al Concedente.
- 2. Resta inteso che la manutenzione dei minitubi/Cavi Ottici posati dal Concessionario nelle porzioni di Infrastruttura sarà di esclusiva responsabilità e pertinenza del Concessionario medesimo. Il Concessionario si impegna per l'intera durata della Convenzione a tenere i minitubi/Cavi Ottici installati in condizioni tali da non alterare lo stato di funzionalità delle porzioni di Infrastruttura interessate oltre che degli impianti comunali ivi ubicati.
- 3. Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari alle porzioni di Infrastruttura per esigenze degli impianti del Concedente saranno eseguiti a spese e cure del Concedente stesso dandone opportuno preavviso al Concessionario.
- 4. Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari alle porzioni di Infrastruttura per esigenze del Concessionario saranno eseguiti a spese e cure del Concessionario medesimo dandone opportuno preavviso al Concedente.
- 5. Eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi sugli impianti e sul cavo a fibre ottiche di OF a causa di interventi effettuati, da parte del Comune o soggetti terzi da esso incaricati, sul cavidotto/impianto concesso in uso, saranno a carico del Comune o, per esso, dei soggetti incaricati responsabili del danno, che dovrà provvedere al relativo ristoro. In caso di necessità di ripristino urgente dettato da esigenze di continuità dei servizi, OF si riserva di provvedere con immediatezza all'intervento con conseguente addebito delle relative spese, debitamente documentate, al Comune o soggetto terzo da esso incaricato.
- 6. Eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi sugli impianti concessi in uso a OF a causa di interventi effettuati da quest'ultima, o soggetti terzi da esso incaricati, saranno a carico di OF o per essa dei soggetti incaricati responsabili del danno, che dovrà provvedere al relativo ristoro. In caso di necessità di ripristino urgente dettato da esigenze di continuità dei servizi, il Comune si riserva di provvedere con immediatezza all'intervento con conseguente addebito delle relative spese, debitamente documentate, a OF o soggetto terzo da esso incaricato.
- 7. Per motivi di sicurezza qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da apposita comunicazione da inviare a mezzo e-mail all'Ufficio Tecnico del Comune di Rocca di Papa ovvero ai punti di contatto OF presenti nella Convenzione.

ART. 13 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

1. Il Comune di Rocca di Papa ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni

- più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale.
- 1. Il Concedente potrà esercitare il diritto d'ispezionare il bene concesso o farlo visitare a terzi con preavviso scritto a mezzo mail di almeno 20 giorni da comunicarsi al Concessionario affinché lo stesso possa prestare assistenza nel corso dell'ispezione.

ART.13 – CONTROVERSIE

1. Le parti convengono espressamente che, nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e cessazione della presente convenzione saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Velletri;

ART.14 – COMUNICAZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti adottano i seguenti riferimenti per le comunicazioni:

OPEN FIBER - indicare indirizzo PEC e riferimento mail

COMUNE DI ROCCA DI PAPA - indicare indirizzo PEC e riferimento mail

L'aggiornamento o la modifica dei riferimenti indicati saranno comunicati all'altra Parte per iscritto.

ART.15 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Il Concedente prende atto che il Concessionario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, disponibile sul sito della società.

ART.16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le "Dati Personali"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della normativa in vigore.
- 2. Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.
- 3. I Dati Personali trattati nell'ambito della presente Convenzione saranno trattati in Italia, e potranno essere comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.
- 4. I Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a Open Fiber, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali previsto dalla presente Convenzione. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
- 5. Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, i cui Dati Personali possono essere trattati dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad

- accedere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali trattati dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
- 6. Un eventuale rifiuto a fornire i Dati Personali potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Dati Personali risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire i Dati Personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 7. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

ART. 17 – RISERVATEZZA

1. È fatto assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Concedente ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

ΛRT	ר 1	Q	CO	$\Gamma I \Lambda$	ГΛ	ТТ	T
\neg IN I		()		1 N 1	_		

Per il Concedente:	sig	n° tel	Mail
	sig	n° tel	mail

Per il Concessionario:

• Escalation level 1

Specialist Network Monitoring Center (Gestione guasti h24 BMS)

Tel.: 800810777 (h24) nmc@openfiber.it

• Escalation level 2

Referenti Network Monitoring Center

Matteo Miccadei Cell. +393289875543 e-mail <u>matteo.miccadei@openfiber.it</u> Simone Del Pupo Cell. +393357196565 e-mail <u>simone.delpupo2@openfiber.it</u>

• Escalation level 3

Responsabile Network Monitoring Center

Spada Francesco Cell. +393351349209 e-mail<u>francesco.spada@openfiber.it</u> Responsabile SOC

Gentili Gianluca Cell. +393357286977 e-mail gianluca.gentili@openfiber.it

Comune di Rocca di Papa. OPEN FIBER S.P.A. [●].

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 03-06-2025



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMUNALE

N. 97 del Registro Data: 03-06-2025

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN FIBRA OTTICA NELLE AREE ITALIA A 1 GIGA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ufficio: AREA LAVORI PUBBLICI

In ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000, si esprime parere Favorevole.

Rocca di Papa, 03-06-2025

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Arch. Maria Botti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Proposta di Deliberazione comunale n. 97 del 03-06-2025



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del Registro - Data: 03-06-2025

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN FIBRA OTTICA NELLE AREE ITALIA A 1 GIGA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazione n.: 943

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2025 al 04-07-2025, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 1 8/06/2009.
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocca di Papa, 19-06-2025

Il Responsabile della pubblicazione Francesca Fondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del Registro - Data: 03-06-2025

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE DI POSA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN FIBRA OTTICA NELLE AREE ITALIA A 1 GIGA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione:

È immediatamente eseguibile in data 03-06-2025 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Rocca di Papa, 26-06-2025

Il Segretario Generale **Dott. Marco Moreschini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.